

Tribunale di Catania, 28 marzo 2022 - Giudice Lentano

Il giudice dell'esecuzione Francesco Lentano nella procedura esecutiva immobiliare promossa da A. NPL s.r.l. nei confronti di B. s.r.l., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23/3/2022, osserva quanto segue.

È compito del g.e. verificare, anche di ufficio ed anche in assenza di una opposizione di terzo, che i beni pignorati siano di proprietà del soggetto nei cui confronti è stato svolto il pignoramento (Cass. 11638/2014).

Nella presente procedura, dopo la nomina dell'esperto stimatore, che aveva avanzato dubbi su tale titolarità e chiesto istruzioni sulla possibilità di proseguire, lo scrivente aveva emesso decreto in data 26/2/2022 e, considerato il diritto del creditore fondiario di proseguire anche in caso di fallimento, ai sensi dell'art. 41, comma 2, TUB, aveva autorizzato l'esperto stimatore a proseguire le operazioni.

Questo il ragionamento sotteso alla nomina dello stimatore prima (anch'essa preceduta da verifiche d'ufficio sulla titolarità dei beni) e dal decreto del 26/2/2022 poi:

- i beni pignorati erano, sin dal 2006, di proprietà di R. D.;
- nel 2008 il D. aveva dato ipoteca alla banca Z., dante causa dell'odierno precedente;
- l'8/8/2017 il D. aveva conferito i beni nel patrimonio della società B. s.r.l.;
- il 5/10/2017 il D. era stato dichiarato fallito;
- il 12/7/2021 era stato trascritto il fallimento.

Aveva dunque ritenuto, lo scrivente, che A. NPL 2017 s.r.l. avesse diritto di procedere contro l'attuale proprietario dei beni, avendo esercitato il diritto di sequela spettante al creditore ipotecario, e comunque non essendo, il fallimento del debitore, rilevante avverso il creditore fondiario, cui spetta il privilegio processuale di proseguire l'esecuzione individuale pur in pendenza di procedura concorsuale.

Alla luce della costituzione del curatore del Fallimento D. e delle considerazioni da questi svolte sull'art. 64 l.fall.

novellato, ritiene lo scrivente, re melius perpensa, che l'esecuzione sia improcedibile.

L'art. 64 l.fall., al secondo comma, prevede infatti che "I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36".

Nella specie:

- il pignoramento è trascritto il 12/7/2021 su quattro beni in Ragalna, foglio 21, particella 1515 subb 1 e 2, particella 1519 subb 1 e 2;
- l'apprensione dei beni al fallimento ex art. 64 comma 2 l.fall. è trascritta il 6/5/2019 su settantasette beni, tra cui quelli oggetto di pignoramento;
- non risulta proposto reclamo.

Sussistono dunque i presupposti per ritenere che il pignoramento sia stato svolto contro chi non è proprietario; è stato infatti svolto contro A. s.r.l. e non contro D. R., rappresentato, quale fallito, dal Curatore.

Nel prendere posizione sulla memoria di costituzione della Curatela, il precedente ha svolto le seguenti considerazioni giuridiche.

- l'art. 64 comma 2 l. fall. è stato introdotto unitamente all'art. 2929 bis c.c., e come quello realizza gli effetti di una revocatoria semplificata, nella quale vi è una presunzione di inefficacia relativa dell'atto e non di nullità;
- la norma non altera gli effetti tipici della revocatoria ma semplifica solo le modalità per ottenerla; e conseguenza tipica della revocatoria è quella di non avere effetti recuperatori o

restitutori, ma solo l'effetto di dare, al creditore, diritto di procedere a esecuzione forzata sul bene, o nel caso del fallimento, di consentire la vendita da parte del Curatore.

La tesi non convince.

È ben vero che, anche per la revocatoria fallimentare, oltre che per quella ordinaria, l'effetto tipico è quello della inefficacia relativa, senza effetti restitutori; così, ad esempio, Cass. 9584/2015: "L'accoglimento dell'azione revocatoria in materia fallimentare non ha effetti restitutori in favore del disponente fallito, comportando la sola inefficacia dell'atto rispetto alla massa dei creditori, così da consentirne l'assoggettabilità alla esecuzione concorsuale".

Tuttavia testualmente la nuova disposizione afferma che i beni ceduti a titolo gratuito sono "acquisiti al patrimonio del fallimento".

E dunque, delle due l'una.

O si ritiene che, con la nuova disposizione introdotta nel 2015, il legislatore abbia inteso modificare l'assetto della norma tradizionale e assicurare alla trascrizione un effetto sostanziale, come lascerebbe intendere il termine "acquire". In questa tesi vi è stato un effettivo regresso dei beni dal patrimonio del cessionario a quello del cedente fallito, e dunque della Curatela.

O si ritiene che resti ferma l'idea tradizionale per cui i beni ceduti gratuitamente nei due anni anteriori al patrimonio restano, nel mondo del diritto, di proprietà del cessionario (nella specie l'esecutato D. s.r.l.), nel qual caso il termine "sono acquisiti" sarebbe usati in senso atecnico; ma resta tuttavia la circostanza procedurale che, per paralizzare l'effetto di tale "acquisizione", la norma ha previsto uno strumento ad hoc: il reclamo avverso la trascrizione.

Detto reclamo, potendo essere svolto da chiunque vi abbia interesse, è accessibile naturalmente al terzo che intenda difendere la validità del proprio acquisto ed evitare la vendita del bene; ma è accessibile anche al creditore che intenda valersi dei privilegi processuali, o dello status di creditore ipotecario, per aggredire il bene individualmente, senza sottostare alla procedura concorsuale.

Ma nella specie, il creditore non ha svolto reclamo; ed è arduo ipotizzare che egli possa porre nel nulla l'effetto tipico della trascrizione di un atto di apprensione dei beni al fallimento, senza valersi del rimedio che all'uopo la norma gli appresta.

Scopo della disposizione, d'altra parte, sembra essere non solo evitare al Curatore i tempi lunghi dello svolgimento della revocatoria fallimentare; ma anche quello di agevolare la rapida concentrazione, nella sede concorsuale, delle attività di accertamento dei crediti e di liquidazione dell'attivo.

P.Q.M.

- 1) dichiara improcedibile la presente esecuzione;
- 2) autorizza l'esperto stimatore a sospendere le operazioni e depositare istanza di liquidazione per quanto già compiuto.